



COMUNE DI CARAVINO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 145/2018

Approvato con deliberazione G.C. n. 50 del 24.10.2024

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

Articolo 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

Articolo 4 – Soggetti interessati e ripartizione del compenso incentivante

Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante

Articolo 6 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

Articolo 7 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Articolo 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
4. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
5. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

1. In ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018. Il fondo è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento quantificate così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) nella misura del 5% delle riscossioni, relative ad atti di accertamento Imu e Tari elaborati dall'ente totalmente in proprio, avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento, a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, comprensivi di sanzioni ed interessi che costituiscono risultato dell'attività accertativa.
 - b) nella misura del 1% delle riscossioni coattive realizzate tramite esternalizzazione del servizio o affidamento a studio legale ovvero realizzate tramite ruolo o concessione ad un operatore iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
2. Tale fondo viene destinato all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed alla formazione del personale. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 4 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
4. Nessun compenso è dovuto:
 - a) qualora il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione a soggetti esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 446/97, rimanendo l'ente totalmente estraneo al rapporto fra contribuente e concessionario.

- b) nel caso di atti di accertamento Imu e Tari elaborati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento o studi legali o altri soggetti terzi comunque denominati. L'attività di supporto deve essere riferita specificamente ai procedimenti di accertamento, non rientrando invece il caso di servizio di supporto generico con svolgimento di formazione e risposte a quesiti.
5. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio precedente, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti, come risultante dal rendiconto della gestione.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
- a) per un ammontare pari al 90%, al fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività, quale compenso incentivante al personale coinvolto nell'attività di recupero dell'evasione, da ripartire fra i soggetti e secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente regolamento;
- b) per un ammontare pari al 10%, da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, ovvero al miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributario ed alla formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario o comunque ad interventi di potenziamento delle capacità di contrasto all'elusione ed evasione tributaria.
7. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui *"Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"*. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
8. Analogamente, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, titolare di posizione organizzativa, gli incentivi di cui al presente Regolamento sono attribuiti in deroga alla percentuale massima prevista per la retribuzione di risultato dal CCNL vigente.

Art. 3

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Il compenso incentivante, di cui al presente Regolamento, deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, a inizio dell'esercizio, in sede di approvazione del PEG e del Piano della performance, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario definisce gli obiettivi e propone, all'approvazione del Responsabile del Servizio Personale, uno o più progetti di recupero evasione, costituendo il Gruppo di lavoro.
2. Al termine dell'esercizio, lo stesso Responsabile propone, all'approvazione del Responsabile del Personale, la relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 4

Soggetti interessati e ripartizione del compenso incentivante

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Servizio Tributi, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Servizio stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Sono soggetti interessati al presente regolamento e possono far parte del Gruppo di lavoro per il recupero evasione:
 - o Il Responsabile del Servizio Tributi
 - o Il Responsabile di Imposta
 - o Il Responsabile del procedimento
 - o Il Personale del servizio tributi e / o altro personale ad esso assegnato
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro con le seguenti percentuali:
 - o Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, qualora coincida con la figura del Responsabile di Imposta: 15%
 - o Responsabile del procedimento formalmente nominato ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 ovvero qualora coincidente con la figura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario: 55%;
 - o Personale del servizio tributi e / o altro personale ad esso assegnato, al quale non sono attribuite responsabilità di procedimento: 30%;
4. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario nella costituzione del Gruppo di lavoro provvede ad individuare i soggetti coinvolti nel processo di recupero evasione definendo le percentuali di ripartizione dell'incentivo, tenendo conto che quelle relative al responsabile di procedimento e ad altro personale sono cumulabili nella stessa persona ove questa svolga entrambe le funzioni, così come quelle relative al Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del procedimento.

Art. 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Successivamente all'approvazione del Rendiconto, ai fini della costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Personale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, valuterà il grado quantitativo e qualitativo di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti, il Responsabile del Servizio Personale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economie di bilancio.

Art. 6

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. La quota destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente. Eventuali somme eccedenti il suddetto limite del 15% nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economie di bilancio.
3. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini, come precisato al precedente articolo 5, comma 1.

Art. 7

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I Responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 8

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e rimane in vigore fino a successive disposizioni normative o contrattuali che dispongono diversamente rispetto a quanto qui disciplinato.

